

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Comma 2

È confermato il mantenimento **per il 2019** dell'aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 13% dal 2020) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021);

ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI – Comma 3

In sede di approvazione è previsto che l'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 114), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è applicabile anche ai **dispositivi medici** a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche / prevenzione delle malattie / trattamenti medici e veterinari, classificabili nella **voce 3004** della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925.

ALIQUOTA IVA PANETTERIA ORDINARIA – Comma 4

In sede di approvazione, con la sostituzione del comma 2 dell'art. 75, Legge n. 413/91, è previsto che, ai fini dell'applicazione dell'IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai **cracker** ed alle **fette biscottate**, anche quelli **contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la preparazione del pane** (ex Titolo III, Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, i cereali interi / in granella e i semi / semi oleosi / erbe aromatiche / spezie di uso comune.

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO – Commi da 9 a 11

Al **regime forfetario** riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.

REQUISITI DI ACCESSO

è previsto un unico requisito di accesso al regime in esame costituito dal **limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000** ragguagliati ad anno **per tutti i contribuenti** (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente.

In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.

È confermata l'**eliminazione** dei seguenti **requisiti di accesso**:

- **spese sostenute per l'impiego di lavoratori** non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12**, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000.

Il citato comma 55 è stato modificato al fine di tener conto dell'introduzione degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA). Infatti è ora previsto che **non rilevano** ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime **gli ulteriori componenti positivi** ("adeguamento"), indicati in dichiarazione, per **"migliorare" il proprio profilo di affidabilità** e per **accedere al regime premiale**, nonché ai fini IRAP / IVA, .

TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ

	Gruppo Settore	Vecchi limiti ricavi	Nuovi limiti ricavi	Coefficienti redditività
1	Industri alimentari e bevande	45.000	65.000	40%
2	Commercio ingrosso dettaglio	50.000		40%
3	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	40.000		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	30.000		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	25.000		86%
6	Intermediari di commercio	25.000		62%
7	Attività di servizio di alloggio e di	50.000		40%

	ristorazione		
	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitari, di istruzione, servizi finanziari e di assicurazione	30.000	78%
9	Altre attività economiche	30.000	67%

CAUSE DI ESCLUSIONE

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti che:

- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali/imprese familiari** ovvero **controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo;**
- **esercitano l'attività prevalentemente** nei confronti di **datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì **eliminata la soglia minima (€ 30.000)** di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame.

SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2015

Per effetto della modifica del comma 87 dovrebbe essere riconosciuta in caso di **adozione nel 2015** (anno di inizio) **del regime dei minimi** la possibilità di usufruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 – 2019. In altre parole un contribuente minimo che ha iniziato nel 2015 potrebbe adottare il regime "start up" fino al 2019.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Comma 12

In sede di approvazione è stato previsto **l'aumento dal 20% al 40%** della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali.**

REGIME FISCALE COMPENSI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI – Comma da 13 a 16

È confermata, a **decorrere dal 2019**, l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, **pari al 15% al compenso derivante dall'attività di lezioni private e ripetizioni**, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto / saldo imposta sostitutiva sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

FLAT TAX – Commi da 17 a 22

È confermata la possibilità, **a decorrere dal 2020**, di **applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP **pari al 20%**, da parte delle persone fisiche **imprenditori / lavoratori autonomi** che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000** ragguagliati ad anno.

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA – Commi da 23 a 26

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che **"a regime"**:

- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applicano **le stesse regole previste per le società di capitali (che consente la compensazione delle perdite con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito).**

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell'80%), **subisce le seguenti deroghe** limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

- **le perdite maturate nel 2018** sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- **le perdite maturate nel 2019** sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le **perdite maturate nel 2017**, che **risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata** con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale **le perdite**, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- sono **compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40%** del reddito;
- sono **compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%** del reddito.

DETRAZIONE IRPEF CANI GUIDA NON VEDENTI – Comma 27

In sede di approvazione, con la modifica del comma 1-quater dell'art. 15, TUIR, è **aumentata a € 1.000** (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Commi da 28 a 34

È confermata l'introduzione, a decorrere **dal 2019**, della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti ossia la possibilità di assoggettare** il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del **15%** per la **parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente **somma: investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi** (sono **esclusi** gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.)

FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI – Comma 53

In sede di approvazione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".

Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, **per il 2019**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata **non possono emettere** (in precedenza esonerati dall'obbligo di emettere) **fatture elettroniche** con riferimento alle **fatture i cui dati sono da inviare** (in precedenza inviati) **al STS**.

Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO AL STS – Comma 54

In sede di approvazione sono state modificate le disposizioni recentemente introdotte dal DL n.119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", in materia di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi**, a favore dei **soggetti tenuti all'invio dei dati al STS**, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I

soggetti tenuti all'invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo in esame mediante la **memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri**.

Ora è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI – Comma 55

Il **contributo**, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è **concesso sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).

L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Comma 59

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locatè congiuntamente.

La cedolare secca **non è applicabile** ai contratti stipulati nel 2019 **se al 15.10.2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”**.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO – Commi da 60 a 65

È confermata la **proroga dell'iper ammortamento**, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale** secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

- entro il 31.12.2019;

ovvero

- entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

Investimenti Maggiorazione

Fino a € 2,5 milioni 170%

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100%

Da € 10 milioni a € 20 milioni 50%

Oltre € 20 milioni ---

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in **beni immateriali strumentali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una **dichiarazione** del legale rappresentante ovvero, per i beni di **costo superiore a € 500.000**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Va evidenziato che **restano applicabili le disposizioni**:

- dell'art. 1, comma 93, Finanziaria 2016 e pertanto l'iper ammortamento **non spetta** per gli investimenti in:

– beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;

– **fabbricati e costruzioni**;

– **specifici beni ricompresi nei gruppi V** (per le industrie manifatturiere alimentari), **XVII** (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e **XVIII** (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);

- dell'art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018 in base ai quali per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

– **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;

– attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Qualora siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

È infine disposto che gli **acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo** devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

La Finanziaria 2019 **non prevede la proroga del maxi ammortamento** ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – Comma 66

In sede di approvazione è stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, **con effetto dall'1.1.2019**:

- è riconosciuta agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2018**;

- riguarda le estromissioni **poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019**;

- richiede il **versamento** dell'imposta sostitutiva dell'8%:

– nella misura del **60%** entro il 30.11.2019;

– il **rimanente 40%** entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla **differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto**.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 67, lett. a)

È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il "differimento" del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.

In particolare, si evidenzia che è **prorogata al 31.12.2019**:

- la detrazione per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65%** tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche:
 - la **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e **l'intervento prevede anche la contestuale installazione** di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
 - la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
 - l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**;
 - l'acquisto e posa in opera di **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**;
- la **detrazione al 50%** per le **spese sostenute** per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**;
 - acquisto e posa in opera di **schermature solari**;
 - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**;
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013.

È confermato che la detrazione in esame è **esclusa** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto.

La "proroga" **non riguarda** gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni degli edifici condominiali** in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute **fino al 2021**.

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO – Comma 67, lett. b), n. 1

È confermata la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le **spese sostenute fino al 31.12.2019** (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%**;
- su un importo **massimo di € 96.000**.

Le detrazioni **c.d. "sisma bonus" / riduzione del rischio sismico** non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute **fino al 2021**.

PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Comma 67, lett. b), n. 2

È confermata la proroga **fino al 31.12.2019** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2019** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE" – Comma 68

È confermata la proroga **anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Si rammenta che la detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0” – Commi da 78 a 81

In sede di approvazione è stata prevista la **proroga al 2019** del bonus “Formazione 4.0” di cui all'art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.

È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è **differenziata a seconda della dimensione dell'impresa**, come di seguito.

Tipo impresa Misura dell'agevolazione

Piccola impresa 50%

Media impresa 40%

Grande impresa 30%

LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE – EXTRAUE – Comma 245

In sede di approvazione è **umentato a € 15.000** (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal comma 1 dell'art. 3, DL n. 16/2012, per l'acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE – Commi 283 e 284

In sede di approvazione è riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che **cessano l'attività consegnando la licenza** in Comune.

A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo.

In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età (57 se donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513.

È **prorogato** infine l'**aumento dello 0,09%** della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI – Comma 354

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è ora previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono **rese disponibili dai servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate **su richiesta** dei consumatori stessi.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – Commi da 940 a 948

In sede di approvazione è riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2017** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- **16%** per i beni ammortizzabili;
- **12%** per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in unica soluzione senza interessi**, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 946 trovano applicazione, "*in quanto compatibili*", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi 1053 e 1054

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; **alla data dell'1.1.2019**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2019** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

È stata **umentata l'imposta sostitutiva** dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- **11%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- **10%** (in precedenza 8%) per i terreni.

ABROGAZIONE IRI – Comma 1055

È confermata l'abrogazione dell'**Imposta sul reddito d'impresa (IRI)** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018). Per gli effetti sull'acconto 2018

ABROGAZIONE ACE – Comma 1080

È confermata la **soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE** di cui all'art. 1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.

ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP – Commi 1085 e 1086

In sede di approvazione è disposta l'**abrogazione**:

- della **deduzione IRAP** di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici, dall'art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni **lavoratore a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- del **credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda**, riconosciuto dall'art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che **non si avvalgono di lavoratori dipendenti**.

AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO – Comma 1092

In sede di approvazione, per effetto dell'integrazione dell'art. 13, comma 3, lett. 0a), DL n. 201/2011, la **riduzione del 50% della base imponibile IMU** prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, **è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori**.

ACCONTO CEDOLARE SECCA – Comma 1127

In sede di approvazione è previsto che l'**acconto della cedolare secca** è fissato **al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021**.